

- 1) E' costituita in Milano la Federazione Radicale Milanese. Essa, ai sensi dello Statuto del Partito Radicale, approvato al 3° Congresso (Firenze, maggio 1967) rappresenta l'associazione locale radicale operante in Milano. La federazione assume anche le funzioni di gruppo promotore del partito radicale regionale lombardo, in attesa che il medesimo venga costituito a termini di statuto.
- 2) Fanno parte della Federazione gli iscritti del Partito Radicale residenti in Milano, quanti altri iscritti ne facciano domanda, i gruppi o nuclei di radicali esistenti in centri della Lombardia e Piemonte non ancora costituiti in associazioni radicali, ove intendano far capo organizzativamente alla Federazione stessa, e i gruppi e associazioni non radicali, federati localmente al Partito a termini di Statuto.
- 3) Gli iscritti sono tenuti a contribuire autonomamente a definire la linea politica della Federazione, e -attraverso questa- del Partito; a fare della Federazione il centro del proprio lavoro politico; a realizzare nei fatti le proposte politiche radicali assicurando la propria collaborazione e il proprio attivo militante; ad assicurare con le proprie contribuzioni l'autofinanziamento della Federazione e del Partito.
- 4) I gruppi non radicali instaurano il proprio rapporto federativo con la FRM ai termini dello statuto nazionale del Partito Radicale. La federazione avviene mediante l'approvazione, da ambo le parti, di apposito documento politico, che dell'atto fissi finalità, limiti e modi. I gruppi sono tenuti a contribuire allo sviluppo della linea politica della FRM, alla sua realizzazione e all'autofinanziamento dell'associazione, secondo le modalità fissate nell'atto di adesione. Essi potranno federarsi al Partito Radicale limitatamente a singole attività e a singoli aspetti di lavoro politico, predeterminati ovvero da determinare volta per volta. La federazione dei gruppi non comporta l'iscrizione al Partito dei loro aderenti. I gruppi federati sono interamente autonomi nei loro ordinamenti e nella loro specifica attività. Il rapporto federativo cessa istantaneamente in seguito a semplice comunicazione di una delle due parti.
- 5) Unico organo deliberante della Federazione è l'assemblea degli iscritti e dei federati. Essa delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti. Non vi è ammesso il voto per delega. Le deliberazioni dei gruppi federati o dei soli iscritti al partito, prese separatamente, non coinvolgono la FRM. L'assemblea è convocata dai responsabili da essa stessa scelti, su richiesta di qualsiasi appartenente alla Federazione. Cariche o incarichi specifici demandati dall'Assemblea a singoli vanno intesi sempre come emanazione diretta dell'Assemblea, e sono da essa revocabili in qualsiasi momento.

- ' (6) Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo della FRM vale sempre lo statuto del Partito Radicale.

STATUTO DEL PARTITO RADICALE
N A Z I O N A L E

=====

Approvato dal III° Congresso
Bologna 12-13-14 Maggio 1967.

stampato a cura del:
partiti regionale lombardo
via lanzone 1 - milano -

IL PARTITO RADICALE è una organizzazione politica di militanti che intendono propugnare i valori libertari dell'uomo nella società laica.

Gli iscritti, salvo restando le personali convinzioni filosofiche o religiose o altre, si impegnano a rendere effettivi quegli obiettivi che con i congressi annuali del Partito Federale approvano con maggioranza qualificata.

Il Partito Radicale, fondato nel 1955 con la confluenza di forze democratiche ed antifasciste attraversava, subito un lungo periodo di crisi politica ed organizzativa, che diventava acuta nel '60/61. Al suo interno le forze più pugnaci si impegnavano in una serie di iniziative e lotte politiche che permettevano d'arrivare al 3° Congresso del Maggio '67 con una piattaforma di successi e di indicazioni nel campo dei diritti civili.

Lo stesso Congresso indicava nell'internazionalismo pacifista, nell'antimilitarismo e nell'anticlericalismo quegli obiettivi che per implicata e precisa scelta di classe, fanno del partito la componente libertaria delle forze socialiste.

Il Partito Radicale, conscio della necessità dell'unione di tutte le forze democratiche e progressiste per il compimento dei migliori ideali del risorgimento italiano e per il rinnovamento della società italiana uscita dalla resistenza ed, inoltre, con sapevole della imprescindibilità delle rivendicazioni che propone, si rivolge a tutte le altre forze della sinistra italiana

con la proposta di federazione quale momento concreto di una politica unitaria sulla base dell'autonomia e dell'uguaglianza.

Parte Prima - DEL PARTITO FEDERALE -

Capo I°

- Art. 1 Il Partito Radicale è un organismo politico costituito dalla federazione:
- a) degli iscritti al partito attraverso le associazioni radicali e - o attraverso i partiti radicali regionali;
 - b) degli iscritti ad associazioni non radicali e a gruppi non radicali aderenti a livello regionale o a livello federale;
 - c) degli aderenti individuali non radicali.

Capo II°

- Art. 2 Gli organi del Partito sono:
- a) il Congresso;
 - b) il Consiglio Federativo;
 - c) il Segretario e la Giunta;
 - d) il Tesoriere;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

- Art. 3 Il Partito Radicale non ammette alcuna carica retribuita.

Capo III°

- Art. 4 I finanziamenti del Partito Radicale

le provengono:

- a) dalle quote individuali degli iscritti;
- b) dalle quote individuali degli aderenti;
- c) dai contributi delle associazioni aderenti a livello federale;
- d) da altri contributi individuali, anche di persone che non abbiano vincoli associativi col partito, in relazione a specifiche attività ed iniziative;
- e) dai proventi di particolari attività o d'iniziativa proposte dal Segretario e dal Tesoriere e ratificate dal Consiglio Federativo.

Art. 5 Il Partito Radicale è tenuto ad amministrare i propri proventi finanziari attenendosi alla registrazione di pubblici bilanci redatti con criteri di analiticità; tali criteri sono proposti dal Tesoriere e approvati dal Consiglio Federativo.

Parte Seconda - DEGLI ISCRITTI, DELLE ASSOCIAZIONI RADICALI, DEI PARTITI RADICALI REGIONALI.

Capo I°
DEGLI ISCRITTI

Art. 6 Può iscriversi al Partito Radicale chiunque, anche non cittadino italiano, abbia compiuto l'età di sedici anni. Le condizioni d'iscrizione al Partito sono:

- a) l'accettazione del presente statuto;
- b) il versamento delle quote individuali al Partito Federale, nella misura stabilita dal Congresso Federale;
- c) l'impegno a costituire e a militare nelle associazioni radicali secondo i propri interessi politici, culturali, sindacali o altri.

Art. 7 Le iscrizioni sono accolte dalla Segreteria del Partito Federale direttamente o tramite le associazioni radicali e i partiti regionali.

Capo II°

DELLE ASSOCIAZIONI RADICALI

Art. 8 Sono costituite ciascuna da un minimo di iscritti radicali stabilito dal Congresso del Partito Federale, che si associano per conseguire, con riferimento territoriale al Comune, finalità politiche, culturali, sindacali o altre, autonomamente determinate e finanziate.

Art. 9 Le associazioni radicali sono rette da propri ordinamenti democratici nel rispetto del presente statuto.

Art. 10 Gli ordinamenti delle associazioni prevedono la nomina di un responsabile della gestione fondi, il quale terrà regolari scritture di bilancio secondo i criteri unificati stabiliti dagli organi del partito federale.

Art. 11 Qualora nel territorio di uno stesso comune esistono più associazioni radicali, tra le medesime si provvede ad istituire una rappresentanza comune ogni qualvolta si debbano perseguire finalità che, per la loro natura o portata, trascendano il raggio di azione e di interessi delle singole associazioni, ed ogni qualvolta si prendano iniziative nel quadro delle deliberazioni vincolanti. In particolare un comitato ad hoc verrà costituito per la partecipazione del partito alle elezioni comunali.

Art. 12 Con criteri analoghi si provvede alla costituzione di un comitato tra le associazioni di una medesima provincia - fino a quando tali organismi amministrativi non saranno stati soppressi - per la partecipazione del partito alle elezioni provinciali.

Art. 13 Gli accordi elettorali per le elezioni comunali nei comuni con oltre 500.000 abitanti vengono sottoposti a ratifica da parte del con-

siglio federativo del partito federale. Quelli per gli altri comuni e per quelli provinciali sono ratificati dal consiglio federativo del partito regionale.

Capo II°

DEI PARTITI RADICALI REGIONALI

- Art.14 Sono costituiti ciascuno dalla federazione di più associazioni radicali con un minimo di iscritti complessivo stabilito dal congresso del partito federale e da associazioni e gruppi di aderenti non radicali che svolgano la propria attività a livello e nell'ambito regionale.
- Art.15 L'ambito territoriale di ciascun partito regionale è stabilito dal Consiglio Federativo del partito federale e, in assenza di specifiche, diverse deliberazioni, coincide con quello delle regioni ufficiali.
- Art.16 I partiti regionali radicali sono organismi politici che perseguono finalità autonomamente determinate e finanziate e sono retti da propri ordinamenti democratici.
- Art.17 Gli ordinamenti sono ratificati dal Congresso del Partito Federale.
- Art.18 Gli ordinamenti dei partiti regionali prevedono tra gli organi:
- a) il Congresso;
 - b) il Consiglio Federativo;

c) il Segretario;

d) il Tesoriere.

Art.19 Nello svolgere le attività ed iniziative, i partiti regionali sono tenuti ad attuare nel rispetto delle indicazioni forniti dagli organi esecutivi del partito federale, le deliberazioni vincolanti.

Art.20 I partiti regionali sono tenuti ad amministrare i propri proventi finanziari secondo i criteri stabiliti dagli organi del partito federale.

Art.21 L'adesione delle associazioni e gruppi non radicali a livello regionale è approvata dal consiglio federativo del partito regionale interessato ed è sottoposta a ratifica del congresso.

Art.22 I partiti regionali provvedono alla scelta e alla presentazione dei candidati per le elezioni regionali, nonchè per quelle della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e ratificano gli accordi elettorali per i comuni con meno di 500.000 abitanti e quelli relativi alle elezioni provinciali.

Art.23 Gli accordi elettorali per le elezioni regionali e per quelle per la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sono ratifica

i propri iscritti o aderenti da uno a tre rappresentanti come membri effettivi del consiglio federativo del partito federale.

b) a livello regionale: sulla base di accordi fra associazioni o gruppi non radicali che svolgano attività a livello e nell'ambito regionale e i partiti regionali. Gli accordi precisano l'entità e le modalità del contributo finanziario al partito regionale da parte dell'associazione o gruppo che aderisce e stabiliscono il diritto di quest'ultima a designare a tutti gli effetti almeno un rappresentante nel consiglio federativo del partito regionale.

Art. 27 Le associazioni e gruppi aderenti a livello regionale si impegnano ad indire l'elezione tra i propri iscritti e aderenti per l'invio di delegati al congresso del partito federale, versando al tesoriere del partito stesso per ogni votante una quota di ammontare pari alla metà di quella annuale fissata per gli iscritti al partito radicale.

Art. 28 Le associazioni e i gruppi aderenti a livello regionale partecipano inoltre con propri delegati ai congressi dei partiti regionali secondo i criteri e le modalità stabilite dall'ordinamento del partito regionale al quale aderiscono.

Parte Quarta - DEGLI ORGANI DEL PARTITO
FEDERALE.

Capo I° IL CONGRESSO.

- Art.29 E' organo deliberativo del partito di cui stabilisce gli orientamenti e l'indirizzo politico, fissandone gli specifici obiettivi e precisando i settori di attività.
- Art.30 Le deliberazioni adottate con la maggioranza dei tre quarti sono vincolanti per le associazioni radicali e per i partiti radicali regionali; divengono del pari vincolanti le deliberazioni adottate a maggioranza semplice, qualora sulle stesse si sia successivamente espresso, il consiglio federativo del partito federale con la maggioranza di due terzi.
- Art.31 Il congresso è costituito dai delegati delle associazioni radicali e dai delegati delle associazioni o gruppi non radicali aderenti ai partiti regionali.
- Art.32 Il consiglio federativo del partito federale stabilisce il rapporto tra i delegati e gli iscritti aderenti alle associazioni radicali, fermo restando il principio che ogni associazione radicale ha il diritto di inviare almeno un delegato. Il rapporto tra delegati ed iscritti alle associazioni o gruppi non radicali, aderenti ai partiti regio

Parte Quarta - DEGLI ORGANI DEL PARTITO
FEDERALE.

Capo I° IL CONGRESSO.

- Art.29 E' organo deliberativo del partito di cui stabilisce gli orientamenti e l'indirizzo politico, fissandone gli specifici obiettivi e precisando i settori di attività.
- Art.30 Le deliberazioni adottate con la maggioranza dei tre quarti sono vincolanti per le associazioni radicali e per i partiti radicali regionali; divengono del pari vincolanti le deliberazioni adottate a maggioranza semplice, qualora sulle stesse si sia successivamente espresso, il consiglio federativo del partito federale con la maggioranza di due terzi.
- Art.31 Il congresso è costituito dai delegati delle associazioni radicali e dai delegati delle associazioni o gruppi non radicali aderenti ai partiti regionali.
- Art.32 Il consiglio federativo del partito federale stabilisce il rapporto tra i delegati e gli iscritti aderenti alle associazioni radicali, fermo restando il principio che ogni associazione radicale ha il diritto di inviare almeno un delegato. Il rapporto tra delegati ed iscritti alle associazioni o gruppi non radicali, aderenti ai partiti regio

nali o al partito federale, è stabilito nella metà di quello precedente.

Art. 33 Il congresso ordinario ha luogo ogni anno entro la prima decade di novembre ed è obbligatoriamente convocato dal segretario del partito federale entro il 30 Settembre.

Art. 34 Il congresso straordinario può essere convocato dal segretario del partito federale, dal consiglio federativo del partito federale con la maggioranza assoluta dei suoi membri, da un terzo degli iscritti al partito almeno da sei mesi.

Art. 35 Il congresso elegge:

- a) il segretario del partito federale: questi propone una giunta di sette membri che viene ratificata dal congresso;
- b) un numero di membri del consiglio federativo del partito federale pari a un terzo dei segretari dei partiti regionali costituiti.
- c) approva con la maggioranza dei tre quarti lo schieramento unico elettorale nazionale;
- d) ratifica le adesioni al partito federale di associazioni o gruppi non radicali, proposte dal segretario o deliberato dal consiglio federativo;
- e) approva il bilancio consuntivo

presentato dal tesoriere e vistato dai revisori dei conti;
f) elegge il tesoriere e il collegio dei revisori dei conti.

Capo II° IL CONSIGLIO FEDERATIVO

Art.36 E' composto dai segretari dei partiti regionali, dai delegati delle associazioni e gruppi non radicali aderenti a livello federale, da un numero di membri eletti dal congresso, pari a un terzo dei segretari dei partiti regionali costituiti. Ai lavori del consiglio partecipano senza diritto di voto, il segretario del partito federale e la giunta.

Il segretario del partito federale presenzia le riunioni.

Art.37 Il consiglio federativo si riunisce tre volte l'anno.

Art.38 Il consiglio federativo:

- a) esprime parere non obbligatorio nè vincolante sulle modalità di attuazione dei deliberati del congresso che abbiano riportato la maggioranza dei tre quarti;
- b) esprime parere obbligatorio sulla modalità di attuazione dei deliberati del congresso che abbiano riportato la maggioranza semplice; tale parere diviene vincolante se adottato con la maggioranza dei due terzi;
- c) esprime parere obbligatorio e

- vincolante su iniziative concernenti proposte respinte dal congresso; tale parere deve essere emesso all'unanimità;
- d) esprime parere obbligatorio e vincolante su iniziative concernenti materie non trattate dal congresso, se approvate a maggioranza di due terzi;
 - e) sulle questioni di cui sopra può fare proposte e chiedere notizie all'esecutivo;
 - f) approva il regolamento e l'ordine del giorno del congresso, esamina la documentazione relativa alla verifica dei poteri;
 - g) esprime parere non vincolante sugli accordi elettorali stipulati dai partiti regionali per le elezioni politiche e per le elezioni regionali e su quelli stipulati dai comitati ad hoc per le comunali nei comuni con oltre 500.000 abitanti;
 - h) delibera sull'adesione di associazioni e gruppi che aderiscono a livello federale, a maggioranza semplice;
 - i) garantisce la circolazione delle informazioni all'interno del partito;
 - l) coordina la politica del partito federale con quella dei partiti regionali esprimendo pareri non vincolanti sulle iniziative politiche di questi ultimi

- e avanzando agli stessi proposte di iniziative;
- m) giudica sui casi di indegnità e incompatibilità degli iscritti.

Capo III° IL SEGRETARIO,
LA GIUNTA

Art.39 Il segretario è responsabile dell'attuazione della politica del partito federale, secondo le direttive fissate dal congresso. La giunta coadiuva il segretario nello svolgimento delle attività.

- Art.40 Il segretario:
- a) sull'attuazione dei deliberati del congresso adottati con la maggioranza dei tre quarti, può chiedere - ove lo ritenga opportuno - un parere non vincolante del consiglio federativo;
 - b) sull'attuazione dei deliberati congressuali adottati a maggioranza semplice è tenuto a sentire il parere non vincolante del consiglio federativo, tale parere diviene vincolante ove adottato con la maggioranza dei due terzi ;
 - c) per riproporre iniziative respinte dal congresso è tenuto a seguire il parere del consiglio federativo. che deve essere espresso all'unanimità;
 - d) per proporre iniziative sulle quali il congresso non si sia

pronunziato è tenuto a seguire il parere del consiglio federativo che deve essere espresso con la maggioranza di due terzi;

- e) sull'attuazione delle deliberazioni vincolanti per tutto il partito fornisce le necessarie direttive agli organi esecutivi dei partiti regionali;
- f) per l'attuazione delle altre deliberazioni congressuali e delle altre iniziative prende accordi con gli organi esecutivi dei partiti regionali.

Capo IV° IL TESORIERE

Art.41 Amministra i fondi a disposizione del partito federale; propone al segretario e al consiglio federativo le iniziative di politica finanziaria ed è responsabile della gestione dei fondi. Mantiene pubblici bilanci secondo criteri di analiticità. Può chiedere un parere del consiglio federativo su qualsivoglia iniziativa per ragioni di carattere finanziario. Presenta al congresso al congresso il bilancio con una relazione finanziaria.

Capo V° IL COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Art. 42 E' composto di tre membri nomina-

